

REPERTORIO N. 56915

RACCOLTA N. 6263

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno dodici del mese di aprile

12 aprile 2005

In Milano, nel mio ufficio in Via Parini n. 9.

Avanti a me Dr. SERGIO LUPPI, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, personalmente certo dell'identità personale della comparente, la quale rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni a questo atto, avendo i requisiti di legge,

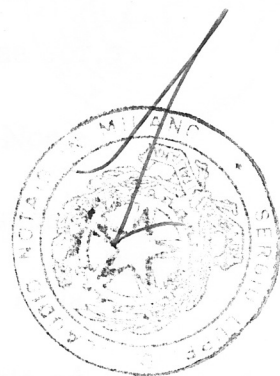
è presente la Signora:

- GALLI MARISA nata a Milano il 4 giugno 1936, residente a Milano, via Negroli n. 10/A, pensionata.

Detta Signora, nella dichiarata sua qualità di Presidente e legale rappresentante della:

* **"ASCOLI associazione sportiva dilettantistica"** con sede in Milano, via De Andreis n. 10, codice fiscale n. 97147460154, mi richiede di ricevere, per essere conservato nei miei atti a raccolta, lo statuto vigente dell'Associazione nel testo approvato dall'assemblea in data 20 maggio 2004.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ritiro il suddetto documento e lo allego a questo atto sotto la lettera "A", onde ne faccia parte integrante e sostanziale e con questo verrà sottoposto alla formalità di registrazione.



La Signora Galli Marisa mi autorizza espressamente a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Ho letto quest'atto alla comparente, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa fattami dalla comparente medesima.

Scritto in parte da persone di mia fiducia e in parte da me Notaio, occupa di un foglio la prima intera facciata e della seconda sin qui.

F.TO: GALLI MARISA

F.TO: SERGIO LUPPI (L.S.)

1 E' c

Mila

asso

1 L'A

cons

non

dist

altre

a fir

2 L'as

tutti

"G.

essa

edu

Essa

soci

ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ASCOLI", associazione sportiva dilettantistica,

MILANO

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede.

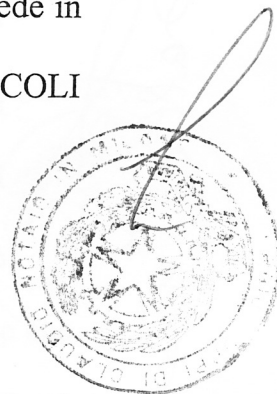
- 1 E' costituita, ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, con sede in Milano, via De Andreis 10, l'associazione sportiva denominata "ASCOLI associazione sportiva dilettantistica"

Art. 2

Scopo

- 1 L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o non vengano devolute ad altre associazioni o enti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini sportivi.
- 2 L'associazione ha lo scopo di rappresentare un'occasione di incontro fra tutti coloro che operano o hanno operato all'interno della Scuola Media "G. I. ASCOLI", attualmente denominata "via Cipro-ASCOLI" o che ad essa sono o sono stati legati da una effettiva comunanza di interessi educativi, culturali e sociali.

Essa persegue esclusivamente fini di promozione sportiva, culturale e sociale.



Fra gli scopi preminenti dell'Associazione vi è quello di favorire l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di attività motorie e sportive.

L'Associazione, inoltre, si prefigge di dar vita, nel proprio ambito, ad iniziative culturali e sociali quali dibattiti, conferenze, mostre, corsi che possono rappresentare motivo di interesse e d'incontro collettivo.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative elettive e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'associazione potrà avvalersi di collaborazioni con personale aderente all'associazione medesima ovvero esterno alla stessa per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

- 3 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CIO, del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti di cui sopra dovessero adottare in caso di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva, salvo che ciò non sia incompatibile con le disposizioni normative riferite al libero associazionismo.

Carlo Parisi



- 4 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art.3

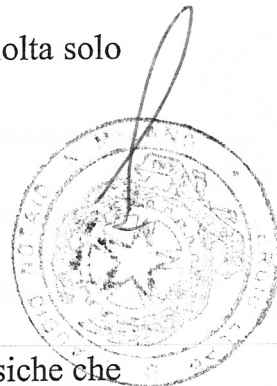
Durata

- 1 La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.4

Domanda di ammissione

- 1 Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'associazione. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti da esso derivanti.
- 2 L'iscrizione all'associazione ha validità annuale corrispondente all'anno sociale.
- 3 Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 4 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 5 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il



cui eventuale giudizio di diniego deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

- 6 In caso di domande di ammissione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

- 7 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

- 8 L'Assemblea dell'Associazione può conferire la qualità di socio "onorario" anche in deroga ai requisiti di cui al punto 1 a persone che si siano particolarmente distinte nel campo sportivo, culturale o sociale, a seguito di delibera assunta con la maggioranza qualificata.

Art.5

Diritti dei soci

- 1 Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

- 2 Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

- 3 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art.6

Decadenza dei soci

Carli
Hans



1 I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria ovvero mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2 Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3 L'associato radiato non può più essere ammesso.

Art.7

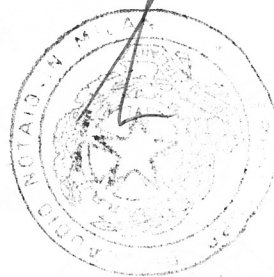
Organi

1 Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il presidente
- c) il consiglio direttivo

Art.8

Assemblea



1 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art.9

Diritti di partecipazione

1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2 Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Art.10

Compiti dell'assemblea

1 La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione ovvero, in alternativa, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione

Cale
Harris



dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

- 2 L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
- 3 Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- 4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- 5 L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
- 6 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 7 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Validità assembleare

- 1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art.12

Assemblea straordinaria

- 1 L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
- 2 L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione e modificazione dello statuto sociale
 - b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
 - c) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

Art.13

Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea

Calle
Fausser



e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali elettivi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle FNS ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

6 Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Tecnico Sportivo e potrà inoltre nominare uno o più Coordinatori per le altre attività istituzionali.



Art.14

Dimissioni

- 1 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.15

Convocazione Consiglio Direttivo

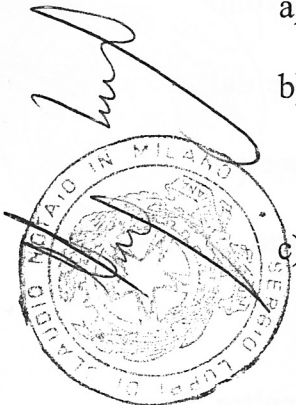
- 1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Art.16

Compiti del Consiglio Direttivo

- 1 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci

*Scatti
Manisq*



- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci

Art.17

Il Presidente

- 1 Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art.18

Il Vicepresidente

- 1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

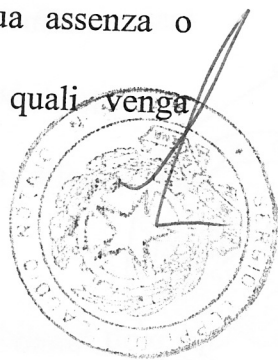
Art.19

Il Segretario

- 1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, controllando la corretta tenuta dei libri contabili. Per tutte le operazioni amministrativo-gestionali connesse all'attività quotidiana il Consiglio Direttivo nomina un collaboratore esterno non professionista.

Art.20

Rendiconto



1 Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2 Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, unitamente con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art.21

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo agosto e terminano il 31 luglio di ciascun anno.

Art.22

Patrimonio

1 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Galei Monisa

Art.23

Sezioni

- 1 L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.24

Clausola compromissoria

- 1 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
- 2 In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.
- 3 La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
- 4 L'arbitrato avrà sede in Milano e il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. *Galei Marisa*



- 5 Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva di cui al primo comma.

Art.25

Scioglimento

- 1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- 2 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- 3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26

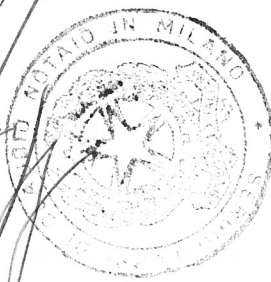
Norma di rinvio

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MILANO, 3 MAG. 2005

[Handwritten signature]



REGISTRATO A MILANO

ATTI: Pubblici

IN DATA: 13/04/2005

[Handwritten signature]

